

LXVI.

TORNATA DEL 28 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Omaggia — Seguilo della discussione sul progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza 13 novembre 1859 — Aggiunta all'art. 38 proposta dal Senatore Di San Martino (Relatore) accettata dal Ministro dell'Interno — Osservazione del Senatore Audiffredi, cui risponde il Senatore Di San Martino — Approvazione degli articoli 38 e 39 — Rettificazioni del Senatore Di San Martino in ordine al primo alinea dell'art. 40 che formar deve un articolo distinto 40 bis — Approvazione degli articoli suddetti e dei successivi sino al 46 — Osservazioni del Senatore Cibrario sull'art. 47 — Parlano sul medesimo i Senatori Di San Martino, Coppola, Pinelli ed il Ministro dell'Interno — Proposta del Senatore Pinelli — Reiezione della medesima — Dichiarazione del Senatore Di San Martino — Approvazione dell'articolo 47 — Rettificazione di un errore di stampa occorso nell'art. 48 — Approvazione di quest'articolo e dei successivi 50 al 52 bis — Proposte dei Senatori Imperiali e Capriolo all'articolo 53, combattute dal Senatore Di San Martino e dal Ministro dell'Interno ed appoggiate dal Senatore Di Revel — Schiarimenti richiesti dal Senatore Lauzi, forniti dal Senatore Di San Martino — Approvazione di un'aggiunta all'art. 4 proposta dal Ministro dell'Interno — Comunicazione del Senatore Di San Martino della tabella da annettersi al progetto — Instanza al riguardo del Senatore Di Pollone — Approvazione della prima parte dell'art. 53 — Reiezione della proposta Capriolo, ed approvazione della seconda parte del detto articolo e dell'intero articolo 53 — Aggiunta all'art. 54 proposta dal Senatore Giovanola, accettata dal Ministro dell'Interno — Incidente sull'andamento della disamina del progetto di legge relativo allo stabilimento di Pietrarsa — Parlano sul medesimo i Senatori De Foresta e Di Revel — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro dell'Interno, e più tardi intervengono i Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. Il presidente della Camera di commercio ed arti di Napoli fa omaggio al Senato di n. 70 esemplari degli Studi sul porto di quella città fatti dalla Camera stessa.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE
A TUTTO IL REGNO DELLA LEGGE
DI PUBBLICA SICUREZZA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il proseguimento della discussione del progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza.

Ricorda il Senato che ieri eravamo rimasti all'arti-

colo 38; su quest'articolo l'onorevole signor Ministro dell'Interno aveva proposto un emendamento.

Prego l'Ufficio Centrale di volermi dire se sia occorsa qualche combinazione tra esso ed il signor Ministro relativamente alla proposta di cui ho fatto cenno.

Senatore Di San Martino, Relatore. L'Ufficio Centrale ha concertato col signor Ministro di aggiungere prima dell'alinea:

« In ogni altro caso la questua è proibita. »
il seguente alinea:

« Dove già sono stabiliti ricoveri per i poveri di uno o più comuni di un circondario il permesso potrà eccettuare questi comuni. »

L'Ufficio Centrale è stato mosso a formulare questa aggiunta dalle osservazioni fatte dal signor Ministro sulla condizione delle altre provincie dello Stato, ed anche sul riflesso che nelle leggi conviene sempre il più che sia possibile procedere per transazioni, principalmente quando queste si debbono applicare a paesi abituati ad un ordine d'idee molto diverso.

Quindi in questo caso, come in tutti gli altri che si possono presentare, ed in cui sia possibile di dare alle leggi un carattere che offenda meno la suscettibilità delle diverse provincie, l'Ufficio Centrale nel suo modo di pensare inclinerà sempre ad accettare questa specie di transazioni.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro.

Ministro dell'Interno. Ringrazio molto l'Ufficio Centrale perchè egli ha espresso i motivi che mi avevano indotto a proporre quell'emendamento, al quale risponde pienamente la nuova redazione dell'Ufficio Centrale stesso.

Presidente. Conseguentemente il signor Ministro abbandona il suo primo emendamento.

(Segni affermativi del Ministro dell'Interno.)

L'Ufficio Centrale proporrebbe che dopo la prima parte di questo articolo si ponesse l'alinea seguente:

« Dove già sono stabiliti ricoveri per i poveri di uno o più comuni di un circondario, il permesso potrà eccettuare questi comuni. »

Dopo verrebbe:

« In ogni altro caso la questua è proibita. »

Se non si domanda altrimenti la parola rileggerò tutto intero l'articolo e poi lo metterò ai voti.

XXXVIII. (Art. 101.)

« Nel comuni per i quali non è stabilito un ricovero di mendicizia, gl'individui non validi al lavoro, i quali non abbiano mezzi di sussistenza, nè parenti legalmente tenuti a somministrarli loro, avranno dall'autorità di sicurezza pubblica, facendogliene istanza, un permesso di mendicare nel territorio del proprio circondario, e porteranno al petto una lastra nel modo determinato dal regolamento.

» Dove già sono stabiliti ricoveri per i poveri di uno o più comuni di un circondario, il permesso potrà eccettuare questi comuni.

« In ogni altro caso la questua è proibita. »

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Audiffredi. Ho domandato la parola soltanto per dire che mi pare eccessivamente gravoso per i comuni lo stabilire ricoveri che siano sufficienti a tutti i poveri del comune. Possono darsi annate eccezionali in cui la scarsità dei raccolti renda necessaria la questua a persone che non hanno mai questuato; per ciò l'eccesso di questo rigore non sembra veramente consono a quei principii di umanità che sono tollerati in tutto l'orbe cristiano.

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino, Relatore. Io non credo che il Senato voglia porre in discussione la teoria astratta sulla convenienza o no di permettere lo stabilimento dei ricoveri di mendicizia. È questa una questione talmente trita e ritrita, e l'abbiamo studiata tante volte, che credo inutile prolungare la discussione sopra ciò, parendomi che ciascuno ne sappia abbastanza per dare il suo voto.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Audiffredi. Non è certo mio intendimento d'impedire l'istituzione dei ricoveri di mendicizia; lo approvo anzi e lodo immensamente questi stabilimenti; ma credo che un grado di tolleranza sia necessario nelle circostanze eccezionali, in cui come dissi, per certe annate di carestia trovansi obligate alla questua persone che non hanno mai questuato. Egli è solo per questo motivo che dissi essere necessario un certo grado di tolleranza, senza però che io mi opponga all'articolo e all'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 38.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

XXXIX. (Art. 104.)

« Chi non autorizzato viene colto a mendicare sarà tradotto avanti l'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale lo rimetterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

» Nel comuni per i poveri dei quali sia stabilito un ricovero di mendicizia, ove la persona colta a mendicare sia invalida al lavoro e priva di mezzi di sussistenza, l'autorità di pubblica sicurezza la invierà al ricovero, per rimanervi finchè non giustifichi presso l'amministrazione del pio stabilimento di aver acquistato mezzi di sostentamento, o non sia reclamata da persona che presti idonea cauzione di mantenerla. »

Mi pare che questa redazione debba essere modificata ove dice: « Nei comuni per i poveri dei quali sia stabilito un ricovero di mendicizia ecc. »

Senatore Di San Martino, *Relatore*. Si può dire per i cui poveri sia stabilito ecc.

Senatore Cibrario. Proporrei all'Ufficio Centrale di sopprimere *per i cui poveri* e di dire semplicemente: « Nei comuni per i quali sia stabilito un ricovero di mendicizia. »

Ministro dell'Interno. È meglio dir così perchè l'articolo 38 appunto comincia in questo modo: « Nei comuni per i quali non è stabilito un ricovero di mendicizia ecc. »

Presidente. Metto ai voti l'articolo 39 colla modificazione di redazione testè accennata; chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

XL. (Art. 106.)

« Il giudice del mandamento, assunte le occorrenti informazioni, chiamerà dinanzi a sè i denunciati e li ammonirà severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale, che sarà fatto senza loro spesa.

» Ove insorgano gravi indizi che la persona ammonita ritenga oggetti di provenienza furtiva, il giudice o l'uffiziale di sicurezza procederà a perquisizione domiciliare.

» In caso di contravvenzione all'ammonizione, gli ammoniti incorreranno nelle pene e potranno essere assoggettati alle misure sancite per gli oziosi e vagabondi.

» I già condannati per reati contro la proprietà potranno inoltre essere subordinati alla sorveglianza della polizia per un termine non maggiore di un anno. »

Senatore Di San Martino, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Di San Martino, *Relatore*. È occorso nella stampa di questo articolo un errore di trasposizione.

Il periodo secondo che dice: « Ove insorgano gravi indizi che la persona ammonita ritenga oggetti di provenienza furtiva, il giudice o l'uffiziale di sicurezza procederà a perquisizione domiciliare » doveva formare un articolo successivo col numero di 40 bis, tenente luogo dell'articolo 108 della legge del 1859, e far luogo così alla soppressione dell'art. 95 della legge riformata, di cui si è data comunicazione al Senato a guisa di dimostrazione.

Quindi propongo che questo secondo periodo sia trasportato, e che se ne faccia un articolo a parte col numero 40 bis, tenente luogo dell'art. 108 della legge del 1859.

Presidente. Leggo adunque l'articolo riformato secondo le ultime spiegazioni date dal signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

XL. (Art. 106.)

« Il giudice di Mandamento, assunte le occorrenti informazioni, chiamerà dinanzi a sè i denunciati e li ammonirà severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale, che sarà fatto senza loro spesa.

» In caso di contravvenzione all'ammonizione, gli ammoniti incorreranno nelle pene e potranno essere assoggettati alle misure sancite per gli oziosi e vagabondi.

» I già condannati per reati contro la proprietà potranno inoltre essere subordinati alla sorveglianza della polizia per un termine non maggiore di un anno. »

Se non si domanda da altri la parola sopra questo articolo 40, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 40 bis.

Senatore Di San Martino, *Relatore*. Con indicazione che tiene luogo dell'articolo 108 della legge del 1859.

Presidente. Articolo 40 bis (art. 108).

« Ove insorgano gravi indizi che la persona ammonita ritenga oggetti di provenienza furtiva, il giudice o l'uffiziale di sicurezza procederà a perquisizione domiciliare. »

(Approvato.)

XLI. (Art. 120.)

« L'autorità locale fisserà, nell'interesse della sicurezza delle persone e dei buoni costumi, i tempi ed i luoghi in cui sia lecito bagnarsi nelle acque che trovansi nel territorio del Comune.

» Gli stabilimenti di bagni sono soggetti alle prescrizioni degli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. »

(Approvato.)

XLII. (Articolo aggiunto.)

« È vietato richiamare concorso di gente e mettere in moto l'autorità e la forza pubblica, gridando nelle piazze e vie pubbliche false notizie, simulando disastri non esistenti, abusando di campane, tamburi, ed altri simili strumenti rumorosi o di qualunque altro mezzo atto ad eccitare apprensione nel pubblico. »

(Approvato.)

XLIII. (Art. 124.)

« Le autorità politiche e municipali potranno prescrivere che nelle ore di notte non si possa nelle case lasciare aperto più di un accesso verso la pubblica via. »

(Approvato.)

Si avverta che l'articolo 44 fu soppresso e trasportato al N. XXII bis.

Leggerò l'articolo successivo, seguendo sempre la numerazione antica; si correggerà poi nel testo definitivo.

XLV. (Art. 127.)

« Non possono tenersi sulle finestre, balconi, anditi e luoghi di pubblico passeggio, animali o cose che rechino o possano, cadendo, recare offesa o grave disturbo ai passeggiarri od ai vicini. »

(Approvato)

XLVI. (Art. 128.)

« Niuno può esercitare l'arte tipografica, litografica e simili in camera private o in altri luoghi chiusi al pubblico, e senza averne fatta dichiarazione all'autorità locale di sicurezza. »

(Approvato.)

XLVII. (Articolo aggiunto.)

« Nessuno può eseguire arruolamenti, ingaggi, accolte di uomini, d'armi e munizioni da guerra, senza licenza dell'autorità governativa, e salve le altre disposizioni delle leggi penali. »

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. Pregherei l'Ufficio Centrale a considerare che le parole: « e salve le altre disposizioni delle leggi penali » non si accordano con quelle che precedono « nessuno può eseguire arruolamenti, ingaggi, accolte d'uomini, d'armi e munizioni da guerra, senza licenza dell'autorità governativa; » se si fosse stabilita la pena nell'articolo stesso, per il caso che vi si contravvenisse, capirei che si dicesse salve le altre disposizioni delle leggi penali; evidentemente qui vi ha una lacuna.

Presidente. È questione di redazione.

Senatore Cibrario. Non trovo che le parole: « e salve le altre disposizioni delle leggi penali » si accordino con una disposizione che contenga qualche sanzione penale.

Senatore Di San Martino, Relatore. Credo che il migliore mezzo per far mutare la redazione dell'articolo, sarebbe quello di proporre le varianti che vi si vogliono introdurre.

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. Io proporrei la soppressione delle parole: « e salve le altre disposizioni delle leggi penali, » non essendovi qui nessuna sanzione penale.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Fo osservare che non è vero che non ci sia nessuna sanzione penale; la sanzione c'è, piuttosto si potrebbe togliere la parola *altre*.

Senatore Cibrario. Potrebbe dirsi: « Rimangono ferme, quanto a questi fatti, le disposizioni delle leggi penali. »

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino, Relatore. Io non avrei nessuna difficoltà a dire *ferme* invece di *salve*; ma faccio osservare che in altri articoli già stati votati vi è questa stessa dizione, e mi pare che si possa lasciare così, levando solo la parola *altre*.

Senatore Coppola. Mi pare che la disposizione andrebbe benissimo conciliata in questo modo.

« Nessuno può eseguire arruolamenti, ingaggi, accolte di uomini, d'armi e munizioni da guerra, senza licenza dell'autorità governativa e nel caso di contravvenzione gli autori saranno soggetti alle disposizioni delle leggi penali. »

Ministro dell'Interno. Questo emendamento non lo potrei consentire assolutamente; imperocchè questo *salve le disposizioni delle leggi penali* non vuol dire che si deferisce la pena per l'atto contemplato da questa legge. Le sanzioni per gli atti contemplati da questa legge ci sono, e se l'onorevole Senatore Coppola vuole avere la bontà di guardare nel progetto, vedrà che ci è un titolo apposito che parla delle pene.

Ora questo *salve* che ha aggiunto l'Ufficio Centrale è una cautela maggiore, e non una necessità, non essendovi pericolo che si sfugga alle disposizioni delle leggi penali; ma le leggi penali provvedono ad altri casi, ai casi in cui queste contravvenzioni siano fatte con scopi delittuosi.

Quest'articolo, come altri articoli, provvede ad una lacuna che fino ad oggi esisteva nelle leggi penali e di pubblica sicurezza per le quali se non c'era dolo, se per gli ingaggi, per l'accolla d'armi, ecc. non vi era uno scopo delittuoso, l'autorità non poteva procedere: e di qui veniva la conseguenza che l'autorità si trovava disarmata per tutto quello che riguarda arruolamenti e accolla d'armi quando gli autori di questi arruolamenti e di questa accolla d'armi non avessero già manifestata l'intenzione di servirsene per uno degli scopi che dal Codice penale sono dichiarati delittuosi.

Senatore Cibrario. Il fine per cui si sono inserite nell'articolo quelle parole è per evitare che si creda che colla sanzione penale specialmente stabilita per questa legge si sia inteso di derogare alle maggiori sanzioni penali stabilite dal Codice. Ora mi pare che si possa andare incontro a questo inconveniente con due mezzi che ho l'onore di proporre al Senato: l'uno sarebbe di dire *rimangono salve quanto a questi fatti anche le disposizioni delle leggi penali*, oppure di trasferire quest'inciso nel capitolo che tratta delle sanzioni penali, e dire con una frase generale che colle sanzioni penali stabilite espressamente nella presente legge non si intende di derogare alle maggiori pene portate dal Codice.

Senatore Di San Martino, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha nessuna difficoltà di consentire a questa ultima proposta: che cioè infine della legge, ove si tratta delle pene, sia spiegato che non s'intende di derogare al disposto del Codice penale, nei casi in cui il Codice ha altre pene maggiori di quelle comminate dalla presente legge.

Lo scopo che ha avuto l'Ufficio Centrale nello aggiungere *salvo le altre disposizioni delle leggi penali*, era perchè il Codice penale, mentre provvede ad un solo ramo di queste incette d'armi, ingaggi, ecc., stabiliva per quel caso delle pene maggiori di quelle fissate col presente progetto di legge.

Noi avendo esteso la disposizione e punito con pene più miti le azioni che abbiamo contemplate fra le violate, abbiamo voluto tuttavia riservare le disposizioni del Codice penale per i fatti da esso previsti. Non credo che il cambiare la redazione dell'Ufficio abbia grande importanza, però l'espressione che si è usata dall'Ufficio Centrale è quella già adoperata in molte e molte altre leggi; ma trattandosi di una modificazione linguistica proposta dall'onorevole Senatore che fece studii specialissimi nell'arte dello scrivere, l'Ufficio Centrale non fa opposizione alla variante proposta, se altri la crede più conveniente.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Io credo che l'articolo debba rimanere quale fu proposto dall'Ufficio Centrale, perchè non sta che in esso non vi sia nessuna sanzione penale, mentre al fine vi sono le sanzioni che riguardano quest'articolo, diverse da quelle che trovansi nel Codice penale.

Il Codice penale provvede per i reati di arruolamento, che li qualifica dalle conseguenze che possono avere colle relazioni internazionali.

Qui in generale si proibisce l'atto di arruolamento, in quanto che turba l'ordine pubblico; perciò concorro nell'avviso che debba mantenersi l'articolo quale l'avea proposto l'Ufficio Centrale.

Presidente. Il Senatore Cibrario ha fatto un'osservazione di redazione che si applica particolarmente alla parola *altre*.

Siccome non vi è nessuna sanzione penale nella parte anteriore dell'articolo, la parola *altre* non vi si accorderebbe; potremmo dire: *salve le disposizioni delle leggi penali*. Credo così che ogni dubbio di redazione sarebbe tolto.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Osservo che già all'articolo 13 è detto:

« È vietato, oltre le prescrizioni delle leggi penali, di alloggiare o ricevere scientemente al servizio o al lavoro soldati italiani non autorizzati ad allontanarsi dalle bandiere, ovvero renitenti alla leva. »

Dunque è evidente che sono due cose diverse; se si

leva la parola *altre*, mi pare che possa bastare il dire: *salve le disposizioni delle leggi penali*.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Non credo che siavi motivo per sopprimere la parola *altre*, questo è affare di sostanza; vi sono disposizioni della legge penale, dunque si faccia quello che si crede necessario in linea di pubblica sicurezza, ma non si tocchino le disposizioni delle leggi penali....

Presidente. Il signor Senatore riprende la parola *altre* per sé. Vuole che si voti per questo? ne fa proposta formale?

Senatore Pinelli. Ne fo proposta formale.

Presidente. Metto ai voti prima di tutto la proposta consistente nel conservare la parola *altre*.

Chi intende che sia conservata la parola *altre*, voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova)

La votazione è dubbia: perchè come succede talvolta alcuni Senatori non avvertono di rimanere in piedi e non fanno che delle mezze-alzate.

Io rimetterò per conseguenza ai voti se si debba mantenere nell'articolo 47 che ho letto, la parola *altre* secondo la proposta del Senatore Pinelli.

Prima però debbo dichiarare che è sorto un dubbio: l'Ufficio Centrale il quale aveva aderito alla proposta del Senatore Cibrario, per la soppressione di quella parola si è alzato in senso contrario; questo ha fatto sensazione: io devo supporre che l'Ufficio Centrale ha rivotato la sua prima deliberazione.

Senatore Di San Martino, *Relatore*. L'Ufficio Centrale...

Presidente. Scusi, non è permesso prendere la parola fra due votazioni. Ho dichiarato questo fatto unicamente perchè ha prodotto una esitazione.

Senatore Di San Martino, *Relatore*. Mi riservo di parlare in difesa dell'Ufficio Centrale.

Presidente. La mia dichiarazione era necessaria per la chiarezza della votazione.

Riprendiamo la votazione.

Quelli che intendono che si mantenga la parola *altre*, vogliano sorgere.

(Dopo prova e controprova)

La parola *altre* non è ammessa.

Senatore Di San Martino, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino, *Relatore*. Ho domandato la parola per spiegare la condotta dell'Ufficio Centrale in questo incidente.

L'Ufficio Centrale ha dichiarato per organo mio prima della votazione, che non attribuiva nessuna reale importanza alle diverse reduzioni che si venivano proponendo, e questo ha fatto per dimostrare la sua disposizione alla conciliazione, ogniqualvolta una conciliazione è proposta; se non si fosse proposta una vo-

tazione formale l'Ufficio Centrale non avrebbe sollevato opposizioni contro la redazione proposta dall'onorevole Senatore Cibrario, ma dal momento che per la proposta fatta dall'onorevole Senatore Pinelli ei è dovuto mettere in votazione la redazione dell'articolo quale fu proposto dall'Ufficio Centrale, l'Ufficio medesimo, che non vedeva in questa redazione nessuno di quegli inconvenienti che erano indicati da altri proponenti, doveva essere naturalmente inclinato a votare, come ha fatto, per la prima sua proposta.

Presidente. Ora rileggo l'articolo, soppressa la parola *altre*, e lo metto ai voti. (*Vedi sopra.*)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

XLVIII. (Art. 130.)

« Il porto delle armi è proibito senza un permesso rilasciato dall'autorità politica.

» Chiunque ritenga o faccia raccolta d'armi dovrà farne denuncia all'autorità politica locale.

» Chiunque stabilisca fabbriche d'armi o importi dall'estero armi in quantità eccedente il proprio uso dovrà darne avviso preventivo al Prefetto.

» Le trasgressioni al disposto di questo e del precedente articolo saranno punite colle pene designate nell'articolo LI, e colla confisca delle armi o munizioni. »

Senatore **Castelli Edoardo**. Domando la parola.

Senatore **Di San Martino, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta in prima al Senatore Castelli.

Senatore **Di San Martino, Relatore**. È per correggere un errore occorso nella stampa.

Presidente. Se il Senatore Castelli permette, accordo la parola al Senatore Di San Martino.

Senatore **Di San Martino, Relatore**. Nel fine di quest'articolo è citato l'art. 51, invece deve essere citato l'art. 50.

Presidente. Il Senatore Castelli Edoardo ha la parola.

Senatore **Castelli Edoardo**. Quest'articolo accenna in fine alla pena che è applicata alle trasgressioni, e queste pene sarebbero quelle portate dall'articolo 51. Quest'articolo dice....

Presidente. È un errore di stampa: devo citarsi l'art. 50, come ha avvertito testè l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Castelli Edoardo**. Non avea udita questa rettificazione.

Presidente. Il signor Senatore Castelli non intende più di parlare?

Senatore **Castelli Edoardo**. Dopo la spiegazione che mi vien data rinuzio alla parola.

Presidente. Se non c'è altra osservazione, metto ai voti l'art. 48.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'articolo 49 rimarrebbe soppresso.

Trattandosi di un progetto di legge iniziato in Senato, se nessuno riprende quest'articolo come proposta individuale, non è il caso di votarne la soppressione, come si fa quando si tratta dei progetti di legge che vengono dall'altra camera.

L. (Art. 141.)

« Sono punite con pene di polizia o col carcere estensibile a tre mesi le contravvenzioni agli articoli 43, 60, 66, 119, 122, 123 della legge del 13 novembre 1859, e XI bis, XIII, XV, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVII, XXIX, XLII, XLVI, XLVII, XLVIII delle presenti aggiunte. »

(Approvato.)

Senatore **Di San Martino, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore Di San Martino ha la parola.

Senatore **Di San Martino, Relatore**. Qui è anche occorso un errore di stampa; il tipografo ha stampato all'articolo 51 quello che doveva essere articolo 52, ed ha poi stampato come articolo 52 quello che doveva essere articolo 51; Quindi prego l'onorevole signor Presidente di voler nella lettura sostituire a quest'articolo quello che viene dopo.

Presidente. Leggo adunque l'articolo 52 che diventa articolo 51.

LI. (Art. 142.)

« Sono punite colla pena del carcere non minore di tre mesi, nè maggiore d'un anno, le contravvenzioni agli articoli 81, 90 e 103 della legge 13 novembre 1859 e XXXIV delle presenti aggiunte. »

(Approvato.)

LII. (Art. 140)

« Le contravvenzioni alla presente legge, per le quali non è espressamente stabilita una pena, saranno punite con pene di polizia. »

(Approvato.)

LII. bis.

« La recidiva potrà essere punita col carcere in quelle graduazioni che saranno indicate dalla gravità del fatto e dalle circostanze concomitanti. »

(Approvato.)

LIII. (Art. 145.)

« Gli ufficiali di pubblica sicurezza hanno diritto allo stipendio di cui nella tabella numero 4, il quale sarà a carico dello Stato.

» Le spese di alloggio per il Questore, Ispettore di questura e Delegati, che sono a capo di un ufficio, sono a carico dei comuni ove risiedono; quelle dei locali e dei mobili convenienti ai loro uffici sono a carico delle circoscrizioni alle quali rispettivamente sovrintendono. »

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Io pregherei il signor Ministro a non voler mettere a carico dei comuni le spese di alloggio per il Questore, Ispettori di questura e Delegati, giacchè queste spese dovendosi allargare nei bilanci comunali, porterebbero ogni anno una perturbazione a coloro i quali devono occuparsi per far questi bilanci; dacchè non in ogni anno sarebbero le stesse, non trovandosi i locali sempre disponibili per darli a questi delegati, specialmente nei comuni rurali.

D'altronde, quando i Delegati devono dipendere dai Sindaci e dalle Giunte municipali per avere l'alloggio, od anche per averne uno migliore, questo porta una certa soggezione ed una certa dipendenza dei Delegati dai Sindaci e dalle Giunte municipali. Noi abbiamo veduto coll'esperienza che questa dipendenza portava che alcune volte i Delegati non facevano perfettamente il loro dovere, avendo dei riguardi per il Sindaco o per i membri della Giunta o per i Consiglieri municipali, cosicchè io chieggo la soppressione della seconda parte dell'articolo che stiamo votando, nell'interesse del servizio pubblico.

Essendo poi i comuni già gravati per tante nuove tasse, e per le rendite che sono state loro tolte anche coll'ultima legge che abbiamo votata, io pregherei il signor Ministro e l'Ufficio Centrale a non voler mettere le spese dell'alloggio per il Questore, gli Ispettori di questura e delegati a carico dei comuni, riservandomi, ove la mia proposta non incontri difficoltà di formularla e farla passare per iscritto al signor Presidente.

Ministro dell'Interno. Mi dispiace di non potero consentire alla proposta dell'onorevole proponente.

Le considerazioni che egli ha svolte erano naturalmente presenti alla mia mente quando ho fatto questa proposizione, la quale dipende dal concetto generale del nuovo ordinamento, che consiste nel trasportare quanto più sia possibile le spese dal bilancio dello Stato nei bilanci provinciali e comunali; imperocchè noi riteniamo che queste spese, quando in specie si tratta di spese locali, diminuiscono d'entità se sono fatte dalle amministrazioni locali, in confronto di quello che siano quando sono fatte dal Governo.

Il concetto di questa disposizione è appunto questo, che le spese d'ufficio siano generalmente a carico della

circoscrizione alla quale si estende l'ufficio, l'ingerenza degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Le spese di alloggio sono a carico del comune nel quale hanno residenza questi ufficiali, appunto perchè è giusto, che il comune nel territorio del quale hanno residenza questi ufficiali sia aggravato di più in compenso del vantaggio che questa residenza fa risentire al comune istesso.

Nè io temo in verità quella diminuzione d'autorità che è temuta dall'onorevole proponente per questa disposizione; imperocchè io non vedo come essa potrebbe avere un'influenza sopra le attribuzioni di questi ufficiali, i quali sono sotto la dipendenza delle autorità politiche e governative, cui spetta di fare sì che essi adempiano il loro dovere. E l'accordo che potrà stabilirsi fra queste due autorità di pubblica sicurezza e municipale, io credo che piuttosto che nuocere, gioverà al servizio.

Del resto questa è la prima volta in cui a proposito di una legge organica viene dinanzi al Parlamento la questione della competenza delle spese fra lo Stato, le provincie e i comuni; la quale si allargherà moltissimo quando dovremo discutere la legge comunale e provinciale che è tutta informata a questi principii.

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Imperiali.

Senatore Imperiali. Uno dei motivi che mi spinse a fare delle osservazioni al presente articolo si era che quando è il comune che deve trovare l'alloggio per i questori e delegati, questi impiegati non sono mai contenti: vi sono alcuni comuni nei quali le case non sono molte, belle nè molto grandi per servire d'alloggio comodo al delegato di sicurezza pubblica, e quindi i sindaci quasi sempre sono imbarazzati a trovarne, lorchè è causa di disturbi continui alle amministrazioni comunali.

Presidente. Se il signor Senatore Imperiali vuol fare una proposta speciale, la prego a formularla, ed a compiacersi di mandarla al banco della presidenza.

Senatore Imperiali. Io propongo addirittura la soppressione dell'alinea di quest'articolo, lasciando solo sussistere la prima parte.

Presidente. Dunque io porrò ai voti separatamente le due parti.

Senatore Imperiali. Se il signor Presidente lo crede io farò la mia proposta per iscritto.

Presidente. Sarà molto meglio; così si vedrà se si debba partitamente votare.

Senatore Di San Martino, Relatore. L'Ufficio Centrale non vede nella proposta del Senatore Imperiali altro che una proposta di divisione della votazione, e non crede quindi che si possa far ostacolo a che si voti per divisione.

Presidente. Il Senatore Imperiali ha detto che avrebbe meglio formolata la sua proposta per iscritto; aspetto che me la trasmetta.

Senatore Imperiali. A maggior schiarimento della proposta mia aggiungerò che il secondo periodo dell'alinea dice che le spese dei locali e dei mobili convenienti agli uffici degli impiegati, di cui parla il primo alinea, sono a carico delle circoscrizioni.

Ora, per quanto consta a me, non credo che adesso siano a carico delle circoscrizioni; ma se mai lo fossero, in questo caso mi limiterei a domandare la soppressione delle spese a carico dei Comuni, di cui si parla nel primo periodo dell'alinea, che sono cioè quelle di alloggio.

Presidente. Converrebbe che il signor Senatore Imperiali partisse da un punto certo, volendo egli fare una proposta, non potendosi ammettere una proposta condizionata.

Senatore Imperiali. Io parto da un punto certo dicendo che in ora gli alloggi non sono a carico dei Comuni; ma in quanto alle spese dei locali e dei mobili non so di certo se lo siano o no, ed è perciò che, prima di scrivere la mia proposta, desidererei una qualche spiegazione dal signor Ministro dell'Interno.

Senatore Capriolo. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Capriolo.

Senatore Capriolo. Io, concorrendo in parte nella opinione dell'onorevole Senatore Imperiali, credo che sia bene di stare alla legge vigente, la quale non accorda l'alloggio ai delegati, e veramente non saprei veder ragione, per cui lo si debba accordare in oggi.

L'onorevole signor Ministro ha detto che conviene che i Comuni facciano essi quelle spese che sono locali, perchè si fa con meno aggravio che non possa farle un' autorità lontana, cioè a dire il Governo; sta bene; ma oramai si tratta di spesa che a mio avviso non vuole esser fatta nè dal Governo nè dai Comuni.

I delegati che sono a capo d'ufficio finora non hanno avuto l'alloggio, ed io, lo ripeto, non vedo ragione per cui debba oggi farsi altrimenti a loro riguardo, e pregherei il signor Ministro e l'Ufficio Centrale a volermi dire perchè si voglia oggi aggiungere agli stipendi attuali anche l'alloggio; la mia istanza pertanto la limiterò a questo solo che sia cioè tolta dal capoverso la parola *delegati*; faccio cioè istanza perchè sia conservata la disposizione della legge vigente, la quale come dissi, non accorda l'alloggio ai delegati comunque capi d'ufficio.

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino, Relatore. L'Ufficio non ha creduto di dover fare alcuna opposizione alla proposta del Ministero perchè questa si restringeva a procurare gratuito l'alloggio ai capi d'ufficio. Ora egli è di tutta necessità che gli ufficiali di polizia capi d'ufficio siano alloggiati dove tengono l'ufficio, perchè anche le loro funzioni non hanno durata di ore fisse; il capo d'ufficio di sicurezza pubblica è in permanenza continua, non può recusare mai il suo ufficio a nessuno in

qualunque ora di giorno o di notte sia ricercato; quindi è d'interesse pubblico che abbia un alloggio conosciuto da tutti, e che questo alloggio sia nello stesso luogo dove tiene l'ufficio, acciocchè possa immediatamente dare disbrigo agli affari per cui è ricercato; e siccome non sarebbe possibile costringere i capi d'ufficio a prendere a loro spese un alloggio insieme all'ufficio, per conseguenza ne veniva logicamente la necessità di accordare un alloggio in natura.

Nè l'Ufficio Centrale ha creduto di muovere domanda perchè fosse, in questa occasione, in cui si accordava l'alloggio, ristretto lo stipendio, in quanto che questi stipendi non sono in misura tale che oltrepassino quel tanto che sarebbe giusto di accordar loro.

Noi crediamo pertanto che l'innovazione ideata dal signor Ministro abbia molta ragione per essere raccomandata al Senato e persistiamo nella proposta che abbiamo fatto di secondare il progetto ministeriale, poichè in fatti ci consta che in alcune delle principali provincie dello Stato l'alloggio è già accordato gratuitamente, e perchè esso è generalmente già dato a tutti i questori.

In quanto ai delegati mandamentali noi abbiamo già fatto osservare al Senato che tale ufficio deve per questa nuova legge subire modificazioni notevoli, che non sarà più un ufficio mandamentale, ma un ufficio a larghe circoscrizioni, un ufficio che sarà soggetto a molte mutazioni, e noi riteniamo che il comune che sarà scelto dal Ministero per essere capo-luogo del medesimo sarà ben contento di pagare l'alloggio per i vantaggi indretti che esso potrà procurargli.

Quindi crediamo che sotto il rapporto della convenienza e sotto il rapporto dell'equità non sia il caso di contraddire alla proposta ministeriale neanche in questa parte.

Presidente. Ha la parola il Senatore Capriolo.

Senatore Capriolo. L'onorevole signor Relatore crede poter giustificare questo nuovo aggravio che si vuol imporre ai comuni, colla sola considerazione che importa che l'alloggio del capo d'ufficio sia annesso all'ufficio stesso.

Ma la risposta è semplice quanto facile: o l'alloggio vicino all'ufficio esiste o non esiste; se esiste lo può affittare tanto il delegato come lo potrebbe il comune; se non esiste è impossibile di rinvenirlo tanto per l'uno come per l'altro; epperò non è caso da considerarsi.

Inoltre, se l'attiguità dell'alloggio all'ufficio, la è condizione indispensabile, ne consegue che dovrebbe imporsi al comune il peso non solo di trovare un alloggio, ma ben anche di trovarlo attiguo all'ufficio: condizione che, nell'attuale progetto, certo nessuno vorrà imporre. Avverta il Senato che il delegato in un comune è in un tempo capo d'ufficio e subalterno, perchè è il solo ufficiale di pubblica sicurezza stanziato in quel comune: ond'è che ove trovasi egli, ivi trovasi l'ufficio. Nè è a dire che faccia d'uopo di accordargli l'alloggio per aver modo di rinvenirlo ove in casi d'urgenza avvenga

di aver d'uopo del suo intervento e della sollecita sua opera.

In un piccolo comune è sempre facile di sapere dove alloggia il delegato; altronde quando lo sa il sindaco basta perchè il delegato in ogni occorrenza possa essere sempre rinvenuto, sia che abbia l'alloggio gratuitamente sia che lo abbia a sue spese.

Non vedo ragione pertanto per cui in questo caso gli si debba accordare gratuitamente. Ma avverta il Senato che ammettendo questo articolo come è, imponiamo un peso di natura tale da spaventare qualunque comune.

Arriva per esempio al suo posto un delegato, o sarà celibe e non avrà bisogno che di una o due camere, o sarà ammogliato ed avrà non so quanta famiglia. Mettere quel povero comune dinanzi a questa autorità locale, forse esigentissima, nella condizione di dovere soddisfare a tante esigenze oltre l'aggravio della spesa viensi anche ad accagionare molestie che sovente si faranno realmente insopportabili.

So che alcuni anni or sono l'alloggio era accordato ai giudici di mandamento, ed appunto per gl'inconvenienti che ne derivano, l'alloggio fu tolto ai giudici; non vedo come e perchè si debbano ora far risuscitare consimili inconvenienti per mezzo dei delegati di mandamento, ossia dei delegati capi d'ufficio.

Rinnovo per tanto la proposta che sia soppresso il diritto all'alloggio non per il questore e l'ispettore di questura, i quali consento che l'abbiano, perchè in una vasta città è facile averne sempre dei disponibili; e perchè in una vasta città non è sempre facile il conoscere il domicilio di un individuo. Ma trattandosi di piccoli comuni far obbligo a questi di provvedere l'alloggio ai delegati, sarebbe imporre loro incomportabile gravanza. Perciò chiedo la soppressione della parole e delegati.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Trovo che havvi una gran facilità a mettere a carico delle provincie, o dei comuni quelle spese che non si osano porre a carico dello Stato; credo che bisogna andar molto a rilente in questa parte, perchè vi sono Comuni e Consigli provinciali i quali, mi pare, dovrebbero essere almeno sentiti, quando si vogliono loro imporre delle spese.

Non disconosco in genere la convenienza che un capo di pubblica sicurezza si trovi alloggiato là dove ha il suo ufficio; ma credo che si potrebbe forse trovare un mezzo termine per conciliare l'una cosa coll'altra.

Se io non vado errato vi ha una classe di ufficiali di pubblica sicurezza, la quale gode dell'alloggio gratuito nel luogo ove risiede, e credo siano gli ufficiali dei Carabinieri Reali. Ma questi sono obbligati a pagare per corrispettivo dell'alloggio, che loro somministra la Provincia in natura, un tanto in ragione

del proprio grado, che tien luogo dell'affittamento del locale.

Non so se sia più assoluto il bisogno che un ufficiale di pubblica sicurezza, un delegato, o un questore sia vicino al proprio ufficio, di quello che lo sia l'ufficiale comandante i Carabinieri Reali del luogo; o quanto meno credo vi sia convenienza eguale per entrambi. Quindi, se non altro, converrebbe che a questi ufficiali di pubblica sicurezza si stabilisse, che sarà somministrato l'alloggio in natura, ma però in ragione determinata dal grado, e in relazione anche del paese e delle spese che per essi si debbono fare.

In sostanza, credo che si debba andare a rilente quando si tratta di porre spese a carico di provincie e di comuni, e convengo perfettamente nell'opinione ora espressa dal preopinante, che trattandosi appunto di ufficiali di pubblica sicurezza, i quali vadino in un paese e richieggano un alloggio di una certa importanza, il Comune non oserà certamente fare delle osservazioni, e che esso quindi si sobbarcherà a spese eccessive.

Ministro dell'Interno. Io per mia parte non posso convenire nelle osservazioni del Senatore Capriolo, imperocchè credo che sia di grandissima importanza che là dove ci è un ufficiale di pubblica sicurezza a capo di un ufficio, sia provveduto che il suo alloggio, quanto più è possibile, sia vicino al suo ufficio.

Non posso neppur convenire con lui che l'istessa facilità di raggiungere questo scopo possa averla il Governo, o l'individuo che arriva nuovo in un comune, e possa averla il Sindaco e l'amministrazione municipale.

Mi pare che sia di tutta evidenza che l'amministrazione municipale debba avere molto maggior facilità di quel che non l'abbia un uomo che arriva nuovo.

Oltre di questo faccio osservare come per le nuove disposizioni di questa legge relativamente ai delegati si tratta di dare una maggiore mobilità ad essi, in quanto possano divenir capi di ufficio. Come saranno le premure dei comuni quelle che il più delle volte indurranno il Governo a mettere o no dei delegati di pubblica sicurezza nelle varie località, io credo che quest'obbligo che viene stabilito sarà anche un freno a queste esigenze, le quali potranno altrimenti essere tali da indurre il potere esecutivo ad allargarsi di troppo nell'esercizio della facoltà lasciatagli dalla legge di destinare a capi d'ufficio delegati di pubblica sicurezza.

Io credo che sotto questo rapporto sia anche nell'interesse dello Stato la disposizione che ho avuto l'onore di proporre in quest'articolo: e finalmente prego il Senato a voler considerare come gli stipendi dei delegati di pubblica sicurezza siano molto tenui, e quali siano le condizioni della maggior parte dei comuni nei quali questi delegati sono mandati, specialmente nelle provincie meridionali; quanto sia immensa la difficoltà di trovare alloggi per il loro alto prezzo. Siccome non credeva che vi sarebbe stata una così forte opposizione a questa disposizione non ho portato meco dei dati; ma

posso assicurare il Senato che ci sono dei piccoli villaggi dove infelici funzionari hanno dovuto pagare delle pigioni, che farebbero meraviglia nelle città come Torino e Napoli. E questo è naturale: è naturale che l'alloggio in quartieri mobiliati costa generalmente tanto meno, quanto più è sviluppata l'industria di affittare camere mobiliate.

Ora, nei luoghi ove questa industria non c'è, è indicibile il prezzo che hanno questi alloggi: egli è evidente ancora che se è il comune che ne è incaricato esso troverà molto più facilmente ed avrà molto maggior influenza di quella che possa avere quel povero impiegato che arriva là in quella località con uno stipendio meschino (il Senato sa che si tratta di stipendi di 1200, 1500 lire).

Io, per questo motivo, raccomando caldamente al Senato di voler approvare questo articolo.

Quanto poi all'osservazione fatta dall'onorevole Di Revel è un'idea che mi riesce nuova, e non vorrei adesso improvvisare se sia da accettare o rifiutare; ma non sono alieno dall'accettarla come una transazione conveniente, riservandomi a pronunziarmi meglio quando la vedrò formulata in termini precisi.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Sebbene siasi toccata questa questione e siasi questa trattata sotto vari aspetti, tuttavia ve ne ha uno sotto il quale credo di dover ancora richiamare l'attenzione del Senato...

Voci. Più forte.

Presidente. La pregho di parlar più forte.

Senatore Lauzi. All'articolo 5 noi abbiamo già deliberato che vi saranno delegati di pubblica sicurezza presso gli uffici di Prefettura, di Sotto-Prefettura e di Questura i quali potranno essere mandati per rimanere per un tempo più o meno lungo in quei luoghi dove si crederà necessario; ora io domando se questi delegati i quali non hanno residenza stabile in forza di una pianta organica, ma che sono mandati qua e là secondo che le occorrenze esigono, e che per conseguenza non dovranno fermarsi in quei luoghi che 8 o 15 giorni, od anche un anno, domando, ripeto, se questi avranno eziandio diritto all'alloggio, nel qual caso io troverei molto difficile l'attuazione della disposizione che mette a carico dei Comuni il somministrare l'alloggio a questi funzionari, giacchè non sarà guari possibile di trovare un alloggio quando che sia per un termine minore di quello che, secondo la consuetudine del paese, regge gli affittamenti di case.

Io pregherei l'Ufficio Centrale a farsi carico di queste osservazioni e a dirmi prima di tutto se ritiene che sieno considerati come capi d'ufficio aventi diritto ad un alloggio quei delegati che fuori del capoluogo dalle prefetture e dalle sotto-prefetture saranno mandati in qualche luogo secondo dispone l'art. 5 del progetto di legge, e quando avrà risposto affermativamente io lo pregherei a volersi occupare del modo con cui si possa

provvedere relativamente alla somministrazione degli alloggi a questi delegati, che mi permetterò di chiamare ambulanti, per spiegare la mia idea.

Senatore Di San Martino. *Rel.* L'Ufficio Centrale ritiene e crede sia tale anche l'opinione del Ministero, che per l'invio temporario di delegati i quali non abbiano da stabilire un ufficio fisso e permanente non occorra in nessun evento di fare a carico dei comuni nessuna spesa di stabilimento di ufficio nè di alloggio come accade in tutte le missioni che si danno agli agenti di pubblica sicurezza che hanno da perlustrare un determinato territorio.

Quindi non si tratterebbe di applicare quest'articolo che a quei delegati i quali hanno una missione permanente e perciò bisogno di un ufficio permanente.

Senatore Imperiali. Io non voglio intrattenere lungamente il Senato su quest'articolo; egli determinerà secondo la sua saviezza. Aggiungerò soltanto due parole.

Io ho pregato il signor Ministro a voler acconsentire alla mia richiesta ed il signor Ministro non ha creduto di potervi aderire. Io allora domando al signor Ministro se i delegati ed i questori, ecc., non sono impiegati come tutti gli altri che servono lo Stato; se dessi hanno un soldo troppo misero da non poter supplire alle spese del loro alloggio, allora la via più corta sarebbe quella di aumentare loro lo stipendio, senza voler caricare a loro riguardo una spesa ai Comuni. Aggiungerò anche alcune parole sopra una riflessione che faceva il signor Ministro, cioè, che i Municipii hanno più facilità di trovare un alloggio che non l'abbia un delegato, nuovo nel Comune, al quale d'altronde lo si farebbe pagare di più.

Mi scusi il signor Ministro, ma io non sono del suo avviso. Quando il comune dovesse rivolgersi ad un proprietario suo amministrato, il quale ogni momento è vessato dal municipio per imposte o altro, risponderà: se debbo pagare le imposte, quando venite da me per avere un mio stabile io vi farò pagare quello che credo; perciò la ragione del signor Ministro non credo possa militare in favore della sua proposta.

Io quindi, se non si fa altra proposizione, domando sempre la divisione dell'articolo acciocchè, se il Senato non crede ammissibile la seconda parte del medesimo, possa respingerla.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Soltanto per fare osservare che ci sono dei casi non infrequenti in cui dei delegati sono arrivati nei Comuni, villaggi, ecc., e non hanno assolutamente potuto trovare alloggio e per poter avere di che dormire dovettero raccomandarsi a questo ed a quello, tanto poco è lo sviluppo dell'industria dell'affittare alloggi in molte località; laddove io credo che il comune molto più facilmente (ed in questo non sono d'accordo coll'onorevole Senatore Imperiali) troverà il modo di alloggiare il delegato specialmente se, come credo quasi sempre sarà dell'interesse del Comune di

avere questi delegati a capi d'ufficio nel suo capoluogo.

Presidente. Se non si domanda la parola metterò distintamente ai voti le due parti dell'articolo 53, anzi prima della seconda parte metterò ai voti la parola e delegati, di cui l'onorevole Capriolo chiede la soppressione.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Vorrei pregare l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ad osservare una differenza che vi è fra quest'articolo, 2° alinea, e l'articolo 4 della Commissione non che le tabelle.

Nell'art. 4 che è stato già votato si dice:

« Il Questore esercita le proprie attribuzioni nel circondario di sua residenza. Esso è coadiuvato da ispettori di sezione. I Questori ed ispettori di sezione devono preferibilmente essere laureati in legge. »

Ora bisogna mettere in armonia i 2 articoli e metterli anche d'accordo colle tabelle.

Nelle tabelle vi sono ispettori di questura di sezione e credo che sia necessario di conservare questi ispettori.

Dunque sarebbe il caso di mettere nel 2 alinea dell'art. 4 un'aggiunta che mi permetto di proporre in questi termini:

« Esso è coadiuvato da ispettori di questura di sezione. »

Poi si direbbe: « I questori ed ispettori di questura e di sezione e delegati devono preferibilmente essere laureati in legge. »

Di modo che con quest'aggiunta non credo che ci sia divergenza tra il Senatore Capriolo e me.

Se il Senato volesse prima votare quest'aggiunta che propongo all'articolo in discussione, all'articolo 4 rimarrebbe sempre intatta la proposta soppressione della parola delegati che ha proposto il Senatore Capriolo, e l'altra proposta dal Senatore Imperiali.

Senatore Di San Martino, Relatore. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di acconsentire a quest'aggiunta proposta dal Ministro. Non aveva esso creduto di proporla perchè nella legge del 1859, tale era pure anche la redazione, e secondo la proposta del Ministero l'articolo doveva essere conservato.

Altronde malgrado una tale omissione non erasi mai creduto che fosse esclusa la nomina degli ispettori di Questura. Dopo queste giustificazioni però io devo riconoscere che è meglio di dare alla redazione una maggior perfezione, e quindi reputo anch'io più conveniente che si faccia all'art. 4 l'aggiunta che il Ministero propone.

Presidente. Dopo quello che ha detto l'onorevole Ministro dell'Interno converrà che si sospenda per un momento la discussione dell'art. 53, poichè, come ha inteso il Senato, si tratta di fare un'aggiunta all'art. 4, la quale, secondo il concetto del signor Ministro, varrebbe a chiarire poi il successivo sistema della legge.

Nell'alinea dell'articolo 4 del progetto dell'Ufficio Centrale è detto:

« Il questore esercita le proprie attribuzioni nel Circondario di sua residenza. Esso è coadiuvato da ispettori di sezione. I questori ed ispettori di sezione devono preferibilmente essere laureati in legge. »

Secondo la proposta del signor Ministro dell'Interno si verrebbe ad aggiungere dopo le parole coadiuvato da ispettori, le seguenti di questura, e poi seguirebbero le altre e di sezione.

Successivamente nell'altro inciso ove si dice: I questori ed ispettori di questura e di sezione devono preferibilmente essere laureati in legge, si introdurrebbe la qualifica d'ispettori di questura.

L'Ufficio Centrale ha qualche osservazione a fare?

Senatore Di San Martino, Relatore. L'ufficio accetta.

Presidente. A termini del Regolamento le aggiunte possono farsi anche dopo la votazione di un articolo.

Metto quindi ai voti la doppia aggiunta all'articolo 4 che ho ora indicata.

Chi approva, sorgo.

(Approvato.)

Ritorniamo all'art. 53.

Su questo articolo 53 faccio di nuovo notare al Senato, che cadono due proposte che colpiscono l'alinea.

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Permetta che termini.

Vi è la proposta del Senatore Imperiali che sarebbe di sopprimere tutto l'alinea; la proposta del Senatore Capriolo, che consisterebbe nel sopprimere le sole parole e delegati.

La parola è al Relatore.

Senatore Di San Martino, Relatore. Siccome votando quest'articolo, il Senato non conosce ancora che l'Ufficio d'accordo col Ministero proporrà alcune varianti alla tabella che era unita alla legge del 1859, l'Ufficio Centrale crede conveniente di fare conoscere fin da questo momento il tenore di tali variazioni le quali riguardano soltanto alcune espressioni della tabella. Essendosi in questa legge soppresso come stabilimento obbligatorio, lo stabilimento dei delegati mandamentali, invece di dire delegati mandamentali si direbbe delegati di prima, seconda, terza e quarta classe, quindi la tabella resterebbe concepita in questi termini.

Presidente. Scusi, la vedremo poi dopo.

Senatore Di San Martino, Relatore. È solo perchè i Senatori votando sappiano che la tabella è stata variata e ne abbiano cognizione.

Presidente. È per semplice indicazione?

Senatore Di San Martino, Relatore. Per semplice indicazione.

Dunque la tabella sarebbe così concepita:

Questori	L. 5000
Ispettori di questura	» 3200
Delegati di 1. ^a classe	» 3000
Ispettori di sezione di 1. ^a classe	» 2800
Ispettori di sezione di 2. ^a classe	» 2400
Delegati di 2. ^a classe	» 2500
Id. 3. ^a id.	» 2000
Id. 4. ^a id.	» 1500
Applicati di 1. ^a classe	» 1200
Id. 2. ^a id.	» 1000

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore di Pollone.

Senatore Di Pollone. Io non so se male mi apponga, ma mi pare che il Senato sia chiamato a votare su una tabella che non fa parte, nè della legge presentata dal Ministero, nè della relazione e nuovo progetto proposto dall'Ufficio Centrale.

Sembrami che, dal momento in cui si deve votare anche sulla tabella, sia necessario, sia regolare che questa tabella venga anzi tutto stampata e distribuita, altrimenti si voterà sulla semplice lettura fattane dal Relatore.

Non so se altri Senatori hanno potuto ritenere il complesso delle cose lette, ma io confesso di non essermi potuto formare un concetto chiaro. Quindi credo che, ove non si voti questa sera la legge, sia facile poter di qui a domani far stampare la tabella e distribuirla come propongo.

Senatore Di San Martino, Relatore. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà che la tabella sia stampata. Ma intanto, per dimostrare che essa non aveva tale importanza da richiedere che se ne desse comunicazione al Senato fin dal principio, io prego il Senatore Di Pollone di riflettere che la tabella non fa che modificare le denominazioni dei delegati per uniformarle al nuovo testo che il Senato ha già votato. Nel resto essa conserva le disposizioni della tabella unita alla legge del 1859, epperò non si credeva conveniente di chiamare sovr'essa una formale discussione, come d'accordo col Senato, non se ne fece alcuna per tutti gli articoli della legge del 1859 che non subirono alterazioni.

L'onorevole Senatore Di Pollone confrontando la nuova tabella coll'antica si potrà convincere di quanto ho avuto l'onore di osservare.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore Di Pollone. Io ho domandato la parola per dichiarare che ho letta la legge del 1859 e che conosco in massima quanto essa contiene, ma che però non ne ritengo tutte le specialità. E perciò, ripeto, parermi cosa insolita votare una tabella che non si ha sotto gli occhi.

Del resto, me ne rimetto interamente alla saviezza del Senato.

Ministro dell'Interno. Domando la parola semplicemente per dire che io non mi oppongo niente affatto

a che sia stampata e distribuita la tabella: solamente faccio osservare al Senato, che sul principio si credette che non fosse necessario di mettere la tabella annessa alla legge del 1859, e quindi come non erano stati stampati tutti gli articoli della legge del 1859 che non erano modificati, così non fu stampata nemmeno la tabella, ritenendo che ognuno avesse questa legge nella raccolta delle leggi, e anche nel manuale dei Senatori o dei Deputati che tutti posseggono; ma dietro l'osservazione dell'onorevole Senatore Capriolo, quando si discuteva l'art. 2 o 3, venne in mente di rivedere questa tabella, e si osservò che unicamente nella denominazione c'era qualche cosa che non corrispondeva più con la legge quale sarebbe stata modificata.

In conseguenza di ciò il Ministero e l'Ufficio Centrale presero l'impegno col Senato di proporre quella modificazione a questa tabella; modificazione che non consiste in altro che nell'aver mutato i nomi, cioè invece di mettere *delegato centrale* si è messo di *prima classe*, invece di mettere *delegato mandamentale* si è messo di *classe tale o tal'altra*; ma gli stipendi sono rimasti gli stessi, meno che è stata soppressa una classe che è quella di *delegato mandamentale di seconda classe*; perchè avendo questi 1200 lire di stipendio, cioè lo stesso stipendio di applicato di pubblica sicurezza di prima classe parimenti a lire 1200 si è creduto che fosse inutile e l'abbiamo soppressa.

In conseguenza, se il Senato vuol far stampare e far distribuire la tabella, io per parte mia non ho la più piccola obbiezione a fare; ma credo che quand'anche la votasse senza l'adempimento di questa formalità non potrebbe rischiare di fare un atto improvvido in quanto che non c'è che cambiamenti di nome e nient'altro.

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Imperiali.

Senatore Imperiali. Io crederei appunto che in conseguenza della votazione che stiamo per fare sarebbe il caso di sospendere la votazione della tabella, giacchè se la soppressione dell'indennità d'alloggio venisse votata dal Senato parrebbe doverci avere un riguardo per gli stipendi dei delegati ed ispettori. Allora credo che il Senato potrebbe riservarsi almeno la facoltà di poter soccorrere a questa meschinità di soldo. Quantunque nel momento attuale questi delegati e questori non siano a carico dei comuni in quanto all'alloggio, tuttavia vivono discretamente col soldo riportato nella tabella che stiamo per votare.

Presidente. La questione della tabella non è che una questione incidentale, che non deve confondersi colla discussione dell'art. 53.

Quanto alla tabella rammenterò il signor Relatore dell'Ufficio Centrale, che fin dal primo giorno in cui venne in discussione questo progetto di legge io gli parlai della convenienza di far stampare la medesima. Ora, in seguito all'eccitamento del sig. Senatore Di Pollone ed anche alle spiegazioni date dall'Ufficio Centrale, essendo dimostrato che si sono fatte modificazioni alla

medesima; mi pare evidente la necessità che il progetto di questa tabella sia stampato e posto sotto gli occhi dei Senatori come un articolo di legge.

Dunque crederei che non si potrebbe prescindere dallo stamparla per dare luogo alla votazione specifica della medesima.

Senatore Di San Martino, Relatore. Ho già dichiarato a nome dell'Ufficio Centrale che esso non fa difficoltà a che si stampi la tabella.

Presidente. Io rispondeva alle osservazioni che mi pareva avesse fatte il signor Ministro dell'Interno, il quale credeva che si potesse prescindere dalla stampa. Oggi difficilmente si potrà procedere allo scrutinio sul complesso della legge; la discussione continuerà domani, nella notte può essere stampata questa tabella e domattina essere distribuita ai Senatori, i quali avranno campo di esaminarla.

Ora torniamo all'articolo 53; come diceva, sulla seconda parte vi sono due proposte, una di soppressione generale dell'alinea fatta dal Senatore Imperiali, l'altra di soppressione parziale delle parole *e delegati* proposta dal Senatore Capriolo.

Comincerò a leggere la prima parte per metterla ai voti.

LIII. (Art. 145.)

« Gli ufficiali di pubblica sicurezza hanno diritto allo stipendio di cui nella tabella numero 1, il quale sarà a carico dello Stato. »

Senatore Imperiali. Qui si parla di tabella e la tabella non è stampata.

Presidente. Il Senatore Imperiali fa forse istanza perchè si sospenda?

Senatore Imperiali. No, ma osservo solo che non abbiamo la tabella.

Presidente. Ho fatto testè presente che la discussione della tabella era riservata.

V'è qualche osservazione in contrario a questo?

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Metto dunque ai voti la prima parte dell'art. 53, che ho letto.

Chi l'approva si compiaccia di sorgere.

(Approvato.)

Viene in ora la seconda parte dello stesso articolo 53, così concepita:

« Le spese di alloggio per il Questore, Ispettore di questura e delegati, che sono a capo di un ufficio, sono a carico dei comuni ove risiedono; quelle dei locali e dei mobili convenienti ai loro uffizi sono a carico delle circoscrizioni alle quali rispettivamente sovrintendono. »

In questa parte il Senatore Capriolo aveva proposta la soppressione delle parole *e delegati*. Metto dunque ai voti queste parole.

Chi intende approvarle, è pregato di sorgere.

(Dopo prova e controprova, replicatamente fatta, le parole *e Delegati* sono approvate.)

Ora sarà necessario che si introduca la variante, vale a dire che si ripeta l'aggiunta fattasi all'art. 4 e si dica *gli Ispettori di questura e di sezione*.

Ministro dell'Interno. A me pare che si potrebbe dire:

« Le spese di alloggio per il Questore, Ispettori e Delegati che sono a capo d'un ufficio. »

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino, Relatore. Io credo che se si adottasse questa redazione vi sarebbe un inconveniente, perchè gli Ispettori di questura non sono capi di ufficio, ma solo i supplenti del questore, e non sarebbero perciò compresi tra coloro che hanno diritto all'alloggio. Credo che nelle grandi città se ne sentirebbe un grave inconveniente, mentre gli Ispettori di questura sono la vera colonna dell'ufficio di cui tengono sotto gli ordini del Questore la direzione generale, ed importa che siano presenti in ogni momento per soddisfare ai bisogni del servizio; quindi io credo che sarebbe più conveniente la redazione già proposta dall'onorevole Presidente e dire: gli Ispettori di questura e di sezione.

Presidente. Non ha alcuna difficoltà il signor Ministro?

Ministro dell'Interno. Nessuna.

Presidente. Leggerò la seconda parte così emendata per metterla ai voti.

« Le spese di alloggio per il Questore, gli Ispettori di questura e di sezione ed i Delegati, che sono a capo di un ufficio, sono a carico dei comuni ove risiedono; quelle dei locali e dei mobili convenienti ai loro uffizi sono a carico delle circoscrizioni alle quali rispettivamente sovrintendono. »

Chi approva questa seconda parte dell'art. 53, voglia sorgere.

(Approvato.)

Chi approva l'intero art. 53, si alzi.

(Approvato.)

LIV. (Art. 134.)

« Con apposito regolamento approvato con Decreto reale, verrà determinata la forza, l'armamento e la disciplina delle guardie di pubblica sicurezza. »

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Ora che il Senato ha ammesso che si debba dare l'alloggio ai delegati di pubblica sicurezza, non vorrà lasciarli alle prese coi comuni sul più o sul meno dell'alloggio da somministrar loro.

Ogni qualvolta la legge impone un onere sia ai privati come ai corpi morali deve determinarne la quantità per prevenire le contestazioni e gli arbitrii.

Così ha fatto la legge che mette a carico dei comuni le somministranze degli alloggi ai militari; secondo il grado degli ufficiali dell'esercito sono loro attribuite le varie competenze di alloggio specificamente definite dalla legge medesima.

Poichè in quest'articolo si parla di un regolamento il quale deve stabilire la forza, l'armamento e la disciplina delle guardie di pubblica sicurezza, aggiungerel un inciso col quale si demandasse al regolamento stesso di stabilire la competenza di alloggio prevista dall'articolo precedente e direi così in fine dell'articolo:

« Nello stesso regolamento saranno determinate le competenze da somministrarsi giusta l'articolo precedente. »

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Non mi oppongo all'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Giovanola: anzi m'apprendo moltissimo credendola giusta e tale che può dare modo per effettuare, dietro uno studio migliore, il suggerimento dall'onorevole Senatore Di Revel fatto poco fa.

Se non che io mi permetterei di proporre che la disposizione proposta dall'onorevole Giovanola o fosse un terzo alinea dell'art. 53, oppure fosse un art. 53 bis; imperocchè fra l'art. 53 e quest'art. 54 vi ha nella legge un altro articolo che è relativo alle guardie di pubblica sicurezza ed in conseguenza non starebbe la relazione coll'articolo precedente di cui l'onorevole Senatore Giovanola ha parlato.

Molto più che siccome quest'articolo 54 è tutto relativo alla forza, armamento e disciplina delle guardie di pubblica sicurezza, non mi parrebbe essere questa conveniente sede per disposizioni concernenti gli ufficiali di pubblica sicurezza.

Quindi (e credo che in questo l'onorevole Senatore Giovanola non avrà nessuna difficoltà), proporrei che fosse o un articolo 53 bis, o un terzo alinea dell'articolo 53, qualora l'Ufficio Centrale non vi si opponesse.

Senatore Giovanola. A me pure non era sfuggito che fra l'articolo 53 dello schema che abbiamo votato ed il successivo vi è interposto l'art. 121 della legge secondo la nuova redazione riformata. Ma avendo veduto che unicamente nell'art. 54 si parla del regolamento che si dovrà fare per la esecuzione di questa legge, ho creduto che in quello fosse sede opportuna, per dare al regolamento anche la missione di determinare la misura dell'alloggio.

Io però non ho difficoltà alcuna di unirmi alla proposta del signor Ministro dell'Interno; dei due partiti da lui suggeriti preferirei il primo, quello cioè di fare della disposizione da me indicata, un'aggiunta all'articolo 53.

Ministro dell'Interno. Io consento pienamente.

Presidente. Credo che non siamo più in numero. Mentre si fa la verifica, bramerei rivolgere la parola

al signor Senatore De Foresta, come a Presidente o primo Commissario dell'Ufficio Centrale per l'esame del progetto di legge relativo allo Stabilimento di Pietrarsa.

Siccome il signor Ministro delle Finanze sollecita la spedizione di questo affare, bramerei di avere dal signor Senatore De Foresta gli schiarimenti opportuni onde vedere quando si possa mettere all'ordine del giorno la legge mentovata.

Senatore De Foresta. La prima volta che fu presentato il progetto di legge relativo allo Stabilimento di Pietrarsa ho fatte le veci di Presidente dell'Ufficio Centrale come Commissario del 1° Ufficio....

(Molti Senatori escono dall'aula.)

Presidente. Abbiamo la bontà di attendere; non si è ancora fissato l'ordine del giorno per domani.

Interrompo il Signor Senatore De Foresta per dire che domani ci sarà la continuazione della discussione di questa legge, e la discussione degli altri progetti portati precedentemente all'ordine del giorno.

Scusi se l'ho interrotto; continui.

Senatore De Foresta. Io aveva l'onore di dichiarare che quando fu presentato il primo progetto concernente lo Stabilimento di Pietrarsa feci le veci di Presidente di quell'Ufficio per qualche tempo come Commissario del 1° Ufficio.

Si deliberò di pregare il signor Ministro delle Finanze di dare alcuni schiarimenti. Il Ministro vi aderì; furono dati gli schiarimenti, quindi si proseguirono le discussioni, e in quelle essendo io rimasto in minoranza, pregai allora l'Ufficio Centrale di procedere alla nomina di un nuovo Presidente, non essendomi parso conveniente che uno dei componenti dell'Ufficio Centrale che era in minoranza ne avesse la Presidenza.

L'Ufficio Centrale, aderendo alla mia preghiera, procedette alla nomina di un Presidente definitivo nella persona dell'onorevole Senatore Di Revel, e fu nominato a Relatore l'onorevole Senatore Paleocapa.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Senatore De Foresta.L'onorevole Senatore Paleocapa, fece la sua relazione. Questo progetto di legge fu poi ritirato, e ne fu presentato un altro dopo che il Ministero addivenne ad altra convenzione.

Nel presentare il secondo progetto di legge il Ministero chiese ed il Senato ordinò che questo secondo progetto fosse rimandato al primo Ufficio Centrale.

Mi ricordo che fummo allora radunati soli tre commissari del primo Ufficio perchè due erano assenti.

Nella conferenza alla quale intervenni per questo secondo progetto, i tre commissari presenti erano, se non erro, gli onorevoli Paleocapa, Di Revel e quello che ha l'onore di parlare al Senato; ivi si deliberò di accettare il progetto del Ministero. Io proposi che si pregasse il signor Senatore Paleocapa di stendere la Relazione sul secondo progetto, giacchè egli aveva già egregiamente riferito sul primo. Mi ricordo che l'onorevole Senatore

Paleocapa fece qualche difficoltà, ed allora le preghiere si rivolsero al signor Senatore Di Revel.

D'allora in poi non ho più inteso parlare di questo progetto di legge e non potrei dare altre spiegazioni.

Presidente. La parola è al signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Io non so a che proposito l'onorevole preopinante abbia dato le informazioni che sono udite. Se egli avesse voluto dirmene prima una parola, io gli avrei detto in termini assai più concisi che son io quello che è incaricato della Relazione; che per poterla fare ho dovuto chiedere schiarimenti al signor Ministro delle Finanze; che questi riscontri mi sono arrivati recentemente e che non sì tosto l'opera sarà compiuta avrò l'onore di presentarla al Senato.

Presidente. Il Senatore De Foresta non ha fatto altro che secondare una richiesta ch'io gli ho fatta in seguito alle recentissime sollecitazioni che mi sono giunte per parte del signor Ministro delle Finanze.

Ringrazio l'onorevole Senatore De Foresta degli schiarimenti che ha favorito.

Il signor Senatore Di Revel dice adesso che, essendo stato incaricato della relazione di questo progetto, chiese al Ministero documenti che gli furono forniti di recente. Prego l'onorevole signor Senatore Di Revel di sollecitare per quanto è possibile e di voler poi indicare quando la Relazione sarà preparata per poterla portare all'ordine del giorno.

Senatore Di Revel. Conosco abbastanza il mio dovere per non aver d'uopo di queste sollecitazioni.

Presidente. Anche io ho adempito il mio dovere facendo questa domanda e ricevendo queste dichiarazioni.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4).